



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 11456
Tit. <u>I</u> Cl. <u>3</u>	

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885;
- Vista la legge 3 luglio 1998, n.210, "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 "Regolamento norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante modifiche al D.P.R. sopra indicato;
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26 novembre 2007 e del 30 novembre 2007, con le quali è stato approvato il Regolamento per il finanziamento esterno di posti di ruolo.

DECRETA

ai sensi dell'art.66, comma 1, dello Statuto, è emanato il **Regolamento per il finanziamento esterno di posti di ruolo**, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Catania **10 DIC. 2007**

IL RETTORE
(Antonino Recca)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE
10 DIC. 2007
Prot. 82248

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI RUOLO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per il finanziamento di posti di ruolo di professore ordinario e associato e di ricercatore universitario, presso l'Università degli Studi di Catania, con fondi provenienti da soggetti pubblici e privati.

Art. 2

(Modalità di finanziamento)

Il finanziamento è disposto, a seguito di proposta della Facoltà interessata, mediante stipula di convenzione tra il soggetto finanziatore e l'Ateneo.

La convenzione deve prevedere l'assegnazione di fondi sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario del posto di ruolo della tipologia prescelta per un periodo non inferiore a sei anni, nella misura delle disposizioni ministeriali vigenti alla data di stipula per l'istituzione di un ruolo della stessa tipologia. L'importo complessivo a carico del finanziatore è riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che verrà assunto. Detto importo si intende automaticamente adeguato alle eventuali variazioni normative che dovessero intervenire in materia di retribuzione ovvero di oneri previdenziali, fiscali e assistenziali.

Gli importi di cui al comma precedente dovranno essere versati dal finanziatore, di norma, in unica rata anticipata.

Possono stipulare le convenzioni di cui al presente regolamento enti pubblici e soggetti privati che siano portatori di un qualificato interesse allo sviluppo della didattica e della ricerca a livello nazionale ed internazionale e che autocertifichino l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al primo comma dell'art. 38 del D.L.vo 163/06.

La convenzione deve specificare gli obiettivi del finanziamento, la Facoltà destinataria del finanziamento, il settore scientifico disciplinare di reciproco interesse e il dipartimento presso il quale il titolare del posto convenzionato afferirà nel periodo di validità della convenzione.

Eventuali impegni specifici sull'esercizio delle funzioni del titolare del posto convenzionato non possono avere durata superiore a quella della convenzione e devono essere compatibili con lo stato giuridico di riferimento.

Art. 3

(Procedure per la delibera di convenzionamento e di copertura)

La convenzione è sottoscritta dal Magnifico Rettore all'esito dei procedimenti di deliberazione, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in merito alla richiesta di bandi per posti di ruolo

La richiesta di istituzione del posto, contestualmente alla proposta di stipula della relativa convenzione, è deliberata dalla Facoltà, previa acquisizione del parere del dipartimento anche in ordine all'afferenza del docente nel periodo di validità della convenzione.

La Facoltà può proporre convenzioni per l'istituzione di posti convenzionati solamente nell'ambito

della programmazione triennale approvata dagli organismi competenti.

La delibera di istituzione del posto convenzionato deve necessariamente prevedere la prosecuzione del rapporto alla fine della convenzione con fondi a carico dei punti-organico a disposizione della Facoltà.

La richiesta di copertura del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento e la relativa procedura sono deliberate dalla Facoltà nel rispetto della propria programmazione didattica, delle procedure previste dallo Statuto d'Ateneo, dei vincoli normativi e di bilancio dell'Università.

Nella delibera va precisato esplicitamente che a conclusione del periodo di validità della convenzione, gli oneri derivanti dall'istituzione del ruolo graveranno sulle risorse della Facoltà che, pertanto, provvederà ad impegnare i corrispondenti punti organico.

Art. 4

(Garanzie)

Nella convenzione saranno determinate le date entro le quali dovranno essere effettuati i versamenti.

Il finanziatore, se privato, dovrà presentare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle obbligazioni che assume per tutto l'importo e tutto il periodo del finanziamento. La fideiussione dovrà contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna, senza beneficio di escussione.

Il finanziatore, se soggetto pubblico, dovrà presentare delibera dell'impegno di spesa per l'intero importo adottata dall'organo competente a finanziare secondo lo Statuto dell'Ente.